



**Cassa di pensionamento anticipato
dei rami affini romandi**

REGOLAMENTO

2014

Per questioni relative all'interpretazione degli articoli o ad eventuali problemi di comprensione vale il testo originale in lingua francese (regolamento art. 42).

Le sigle della presente traduzione mantengono quelle originali della versione francese.



INDICE

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo - Scopo, denominazione e costituzione	4
Art. 2 - Rapporto con la LPP, la LFLP e la LFEPL	4-5
Art. 3 - Affiliazione	5
Art. 4 - Composizione	5
Art. 5 - Salario determinante	5
Art. 6 - Casi particolari	6
Art. 7 - Inizio dell'assicurazione	7
Art. 8 - Fine dell'assicurazione	7
Art. 9 - Dichiarazione ed esame medico	7

II. RISORSE

Art. 10 - Natura delle risorse	7
Art. 11 - Contributi	7-8
Art. 12 - Contributi individuali	8
Art. 13 - Importo dei contributi	8

III. PRESTAZIONI

A) *In generale*

Art. 14 - Forma delle prestazioni	9
Art. 15 - Pagamento delle prestazioni	9
Art. 16 - Diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato	10
Art. 17 - Importo delle rendite di pensionamento anticipato	10
Art. 18 - Pensionamento anticipato tardivo	10
Art. 19 - Beneficiari	10-11

B) *Prestazioni facoltative e riduzioni delle prestazioni*

Art. 20 - Forma e importo delle prestazioni facoltative	11
Art. 21 - Riduzione delle prestazioni	12
Art. 22 - Rendita ridotta e attività lucrativa	12

C) *Scioglimento dei rapporti di lavoro*

Art. 23 - Dimissioni	12
Art. 24 - Cessione, sospensione	12

IV. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

A) Consiglio di fondazione

Art. -	25	Composizione	13
Art. -	26	Durata del mandato	13
Art. -	27	Convocazione	13
Art. -	28	Decisioni	13
Art. -	29	Compiti	14

B) Conti

Art. -	30	Chiusura dei conti	14
Art. -	31	Organo di controllo	14
Art. -	32	Segretariato	15

C) Diversi

Art. -	33	Responsabilità e discrezione	15
Art. -	34	Investimenti	16

A) Altre disposizioni

Art. -	35	Esperto incaricato	16
Art. -	36	Eccedenze di gestione	16
Art. -	37	Attestazione di prestazioni	16
Art. -	38	Modifiche del regolamento	17
Art. -	39	Lacune nel regolamento	17
Art. -	40	Contestazioni	17
Art. -	41	Obbligo di informazione	17
Art. -	42	Lingua di riferimento	18
Art. -	43	Proposte e suggestioni	18
Art. -	44	Disposizioni transitorie (diritti acquisiti)	18
Art. -	45	Entrata in vigore	19

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo primo – Scopo, denominazione e costituzione

1. Con l'obiettivo di evitare il licenziamento e la disoccupazione dei lavoratori anziani, i partner sociali accordano la priorità al pensionamento anticipato. A questo scopo essi creano, attraverso un atto ufficiale, una fondazione denominata "Cassa di pensionamento anticipato in favore delle professione dei rami affini romandi" (RESOR) (d'ora innanzi: la Cassa), a Sion.
2. La Cassa assicura le persone (d'ora innanzi: gli assicurati), che esercitano un'attività al servizio delle imprese (d'ora innanzi: i datori di lavoro) sottomessa alla convenzione collettiva del pensionamento anticipato nei rami affini romandi (d'ora innanzi: la CCRA) o che hanno dichiarato di aderirvi, contro le conseguenze economiche risultanti da una cessazione dell'attività lucrativa prima dell'età ordinaria del pensionamento, garantendo loro delle prestazioni determinate conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
3. Le ditte non sottomesse alla CCRA possono domandare l'affiliazione. La decisione compete al Consiglio di fondazione.
4. La Cassa è retta secondo gli articoli 80 e seguenti del Codice civile svizzero, secondo gli articoli 331 e seguenti del Codice delle obbligazioni e secondo i propri statuti. La CCRA così come il presente regolamento e qualsiasi altro regolamento e direttiva promulgati dal Consiglio di fondazione precisano le modalità di applicazione delle misure di previdenza prese dalla Cassa.
5. L'affiliazione di un'associazione professionale di un gruppo particolare di imprese o di un'impresa individuale posteriore all'anno di inizio dell'attività della Cassa è subordinato alle condizioni seguenti:
 - versamento di un'indennità di affiliazione. L'importo di questa indennità è fissato dal Consiglio di fondazione su preavviso dell'esperto della Cassa, in considerazione della durata che intercorre tra la data della domanda di affiliazione e la data di creazione della Cassa oppure di quella del richiedente se questa è posteriore.
 - approvazione formale del Consiglio di fondazione.

Art. 2 – Rapporto con la LPP, la LFLP e la LFEPL

1. La Cassa non sottostà al regime di assicurazione obbligatoria introdotto con la LPP. Essa è indipendente dalle istituzioni di previdenza alle quali sono affiliati gli assicurati nel quadro della previdenza professionale obbligatoria.
2. Nel quadro del presente regolamento, si intende per IP (d'ora innanzi le IP) le istituzioni di previdenza professionale che applicano il regime obbligatorio LPP e registrate presso un'autorità di sorveglianza.
3. Fino a quando essa versa delle rendite transitorie, ai sensi dell'articolo 17, capoverso 2, lettera c), della legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale, che hanno inizio nei 5 anni che precedono l'età ordinaria AVS, in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro la Cassa non è sottoposta all'obbligo di versare prestazioni d'uscita.
4. La Cassa non è sottoposta all'applicazione della legge federale sulla promozione della proprietà attraverso la previdenza professionale (LFEPL).

Art. 3 – Affiliazione

1. Tutte le persone che esercitano un'attività al servizio di un datore di lavoro ai sensi dell'articolo primo, capoverso 2, sono affiliati alla Cassa a partire dall'inizio della loro attività, a condizione che siano assoggettati all'AVS.
2. Al contrario non sono affiliati:
 - Gli apprendisti ai sensi della legislazione federale sulla formazione professionale.
 - Le persone invalide ai sensi della legge federale sull'assicurazione invalidità nella misura di almeno 70%.
 - Le persone non sottoposte alla CCRA. In ogni caso, il personale tecnico e amministrativo oppure i quadri dirigenti di un'impresa affiliata possono essere assicurati se questi sono assoggettati ad una IP riconosciuta e se la maggioranza del personale della ditta è sottoposta alla CCRA. Il Consiglio di fondazione decide caso per caso.
3. La Cassa non stipula assicurazioni individuali poiché solamente le persone al servizio di un'impresa sottomessa alla CCRA hanno la qualità di assicurati, ad esclusione delle persone con qualifica di indipendenti.
4. L'affiliazione alla Cassa di tutta o parte dell'impresa ha una durata di almeno 10 anni.
5. I datori di lavoro che vogliono lasciare la Cassa devono informarla con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della fine di un anno civile.
6. Un datore di lavoro può lasciare la Cassa solamente se fornisce la prova scritta con la quale il personale manifesta il proprio accordo con la scelta della nuova istituzione di pensionamento anticipato e a condizione che quest'ultima offra delle prestazioni equivalenti a quelle della Cassa.
7. L'impresa dimissionaria mantiene qualsiasi obbligo nei confronti della Cassa fino alla fine dell'anno civile.

Art. 4 – Composizione

1. La Cassa comprende degli assicurati e dei beneficiari.
2. Tutti coloro che sono affiliati alla Cassa hanno la qualità di assicurati.
3. Tutti coloro che ricevono una prestazione dalla Cassa hanno la qualità di beneficiari.

Art. 5 – Salario determinante

1. Il salario determinante serve quale base di calcolo dei contributi e delle prestazioni. Corrisponde al salario annuale AVS.
2. Non fanno parte del salario determinante i proventi di un'attività indipendente così come i proventi di un'attività lucrativa non legata all'esercizio di una professione retta dalla CCRA.
3. Questa esclusione vale ugualmente per il calcolo della durata dei contributi da tenere in considerazione per stabilire il diritto ad una rendita.

4. Il salario determinante degli ultimi 36 mesi che precedono immediatamente il versamento di una rendita della Cassa serve quale base al calcolo delle prestazioni.
5. La Cassa ha la facoltà di non prendere in considerazione per il salario determinante degli elementi del salario di natura particolare o occasionale, così come aumenti superiori a quelli decisi dai partner sociali del CCL.

Art. 6 – Casi particolari

1. Quando un assicurato non è occupato presso un datore di lavoro a causa di una malattia o di un infortunio, il suo salario determinante è considerato essere quello a cui avrebbe diritto se lavorasse. In questo caso:
 - Per l'assicurato retribuito ad ore, il salario determinante corrisponde al numero di ore annuali definito nel CCL per un'attività a tempo pieno, più il diritto alla tredicesima, moltiplicato per il salario orario del mese di gennaio dell'anno in corso o del mese di affiliazione se quest'ultimo ha luogo durante l'anno.

Gli aumenti salariali decisi dai partner sociali ed entrati in vigore in questo periodo di tempo devono essere tenuti in considerazione.
 - Per l'assicurato retribuito mensilmente, il salario determinante corrisponde a tredici volte il salario AVS del mese di gennaio o del mese di affiliazione se questo ha luogo durante l'anno.

Gli aumenti salariali decisi dai partner sociali ed entrati in vigore in questo periodo di tempo devono essere tenuti in considerazione.
2. Per l'assicurato che non ha lavorato in gennaio, è l'impresa che indica alla Cassa il salario che egli avrebbe percepito se fosse stato occupato.
3. In caso di invalidità parziale ai sensi del presente regolamento, il salario determinante è adattato in funzione del tasso di attività residua.
4. Per il calcolo del salario determinante degli assicurati che hanno subito uno, oppure più periodi di disoccupazione nel corso degli ultimi 36 mesi che precedono immediatamente il versamento di una rendita della Cassa, si applica la regola seguente:

I periodi di disoccupazione completa durante gli ultimi 36 mesi sono presi in considerazione in ragione della metà.

Le indennità versate in caso di guadagno intermedio sono prese in considerazione integralmente.
5. Restano riservati i casi di rigore previsti dall'articolo 20 CCRA.

Art. 7 – Inizio dell'assicurazione

L'inizio dell'assicurazione interviene nel giorno di affiliazione secondo l'articolo 3.

Art. 8 – Fine dell'assicurazione

L'assicurazione termina il giorno in cui cessano i rapporti di lavoro per una causa estranea al pensionamento anticipato o quando le condizioni di affiliazione secondo l'articolo 3 non vengono più adempiute.

Art. 9 – Dichiarazione ed esame medico

L'affiliazione alla Cassa avviene senza dichiarazione e senza esame medico.

II. RISORSE

Art. 10 – Natura delle risorse

Le risorse della Cassa sono costituite:

- a) dai regolari contributi degli assicurati e dei datori di lavoro, da eccedenze di contributi dei datori di lavoro;
- b) da qualsiasi finanziamento, dono o lascito;
- c) da tutto ciò che per una causa qualunque non è stato attribuito o versato agli assicurati;
- d) dalle rendite dei propri averi.

Art. 11 – Contributi

1. I contributi sono dovuti dal momento dell'affiliazione di un assicurato e per tutto il tempo dell'affiliazione, ma al più tardi fino al momento in cui un'invalidità del 70% gli è riconosciuta dall'AI, fino al suo decesso o fino al versamento delle prestazioni della Cassa.
2. In caso di incapacità lavorativa, l'assicurato e il datore di lavoro sono esonerati dal versamento dei loro contributi in proporzione al grado di incapacità lavorativa.
3. Il disoccupato che realizza un guadagno intermedio nella ditta sottoposta al campo d'applicazione della CCRA è tenuto a versare i contributi sul guadagno realizzato.
4. I contributi dell'assicurato sono trattenuti sul salario.
5. I contributi hanno scadenza mensile. Essi sono versati totalmente (la parte dell'assicurato e la parte del datore di lavoro) dall'impresa al centro d'incasso riconosciuto dalla Cassa entro un termine di 10 giorni rispetto al mese che segue la fine del periodo contributivo.
6. In caso di ritardo nel pagamento dei contributi il centro d'incasso procede all'incasso applicando le regole e le direttive dell'AVS.
7. Nel quadro delle loro attività d'incasso, gli organi della Cassa sono liberi di richiedere tasse per gli eventuali ritardi d'incasso. Le tasse rimangono di proprietà del centro d'incasso.
8. In caso di rimborso dei contributi al datore di lavoro, RESOR non è debitrice di interessi remunerativi.
9. I centri d'incasso menzionati all'articolo 32 sono debitori nei confronti della Centrale di gestione della Fondazione degli importi dei contributi che essi fatturano. Essi assumono l'insieme delle operazioni di incasso e le spese ad esse legate. Dal momento della ricezione di un attestato carenza beni o di un documento dello stesso significato, la Fondazione restituisce al centro d'incasso il valore dei contributi scoperti.

Art. 12 – Contributi individuali

1. Nei 10 anni precedenti l'apertura del diritto al pensionamento anticipato, l'assicurato che entra nel campo d'applicazione della CCRA può, a titolo individuale, colmare eventuali lacune contributive per mantenere il diritto alle prestazioni durante 24 mesi, dei quali al massimo 12 mesi consecutivi durante gli ultimi 2 anni prima dell'apertura del diritto alla rendita di pensionamento (vedere anche art. 6, cpv. 4 e art. 19, cpv. 2, 5, 6 e 9).
2. L'assicurato deve presentare la propria domanda entro i 90 giorni che seguono la perdita della propria qualifica di assicurato.
3. L'assicurato perde la possibilità di mantenere la propria affiliazione individuale dal momento in cui intraprende un'attività indipendente o ritrova un impiego duraturo.
4. Il contributo individuale comprende sia la parte a carico del datore di lavoro sia quella del lavoratore calcolata sull'ultimo salario assicurato presso l'istituzione RESOR.
5. In caso di mancato pagamento del contributo, la qualifica di affiliato è automaticamente perduta.

Art. 13 – Importo dei contributi

I contributi regolari e la loro ripartizione sono fissati nella CCRA.

III. PRESTAZIONI

A) In generale

Art. 14 – Forma delle prestazioni

1. La Cassa versa, ad esclusione di qualsiasi altra forma di prestazioni, delle rendite di pensionamento temporaneo (d'ora innanzi: rendita di pensionamento anticipato) fino all'età ordinaria che dà diritto alle prestazioni di vecchiaia dell'AVS.
2. All'apertura di ogni prestazione di rendita, la Cassa costituisce una riserva per finanziare tale prestazione fino al momento della sua scadenza secondo il principio del sistema finanziario delle ripartizione dei capitali di copertura.
3. Dal momento in cui l'assicurato beneficia di una rendita di pensionamento anticipato ai sensi del capoverso 1, la Cassa prende ugualmente a proprio carico il versamento dei contributi dell'assicurato e del datore di lavoro al suo IP. Questa prestazione è dovuta per tutto il periodo in cui l'assicurato non beneficia di una prestazione di pensionamento anticipato da parte del suo IP. Perciò, il versamento viene effettuato sul conto dell'impresa, quest'ultima si impegna a pagare il contributo all'IP per conto del beneficiario. Se questa soluzione non è possibile, il versamento di questa prestazione può ugualmente essere effettuato sia direttamente presso l'IP, sia su un conto di libero passaggio stabilito a nome dell'assicurato e aperto presso una fondazione di libero passaggio preferita.
4. L'importo dei contributi, secondo il paragrafo 2, presi a carico dalla Cassa non può in alcun caso eccedere il 10 % del salario determinante considerato ai fini della fissazione della rendita del pensionamento anticipato, oppure al massimo il 10 % del guadagno assicurato all'IP.
5. Le condizioni di concessione delle prestazioni della Cassa sono definite dagli articoli da 16 a 24.

Art. 15 – Pagamento delle prestazioni

1. Le rendite della Cassa vengono versate mensilmente, all'inizio del mese.
2. La frazione mensile delle rendite è pagata interamente nel mese in cui il diritto inizia o si conclude.
3. Il domicilio del pagamento delle prestazioni corrisponde all'indirizzo della Cassa. Il versamento viene effettuato all'indirizzo bancario o postale comunicato dal beneficiario.
4. La Cassa può esigere la presentazione di tutta la documentazione che attesta il diritto alle prestazioni. Fino a quando il beneficiario non si sottopone a tale obbligazione, la Cassa ha il diritto di sospendere il pagamento delle sue prestazioni.
5. In considerazione della documentazione che le viene presentata, la Cassa può rifiutare il versamento delle sue prestazioni ed esigere la restituzione delle prestazioni già versate.
6. Le azioni a copertura dei contributi e delle rendite si prescrivono dopo 5 anni. Gli articoli da 129 a 142 del Codice delle obbligazioni sono applicabili.

Art. 16 – Diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato

1. Il diritto alle prestazioni di pensionamento anticipato nasce al più presto 3 anni prima dell'età ordinaria che dà diritto alle prestazioni dell'AVS, su richiesta dell'assicurato, a condizione che cessi la propria attività lucrativa in modo integrale e che rinunci espressamente alle prestazioni dell'assicurazione disoccupazione per la parte di capacità al guadagno presa in considerazione al momento della fissazione del diritto alla rendita.
2. Il diritto alla rendita per il pensionamento anticipato si conclude al compimento dell'età ordinaria AVS, ma in tutti i casi al momento del decesso dell'assicurato. La rendita di pensionamento anticipato non è dovuta agli eredi del beneficiario decesso.
3. L'assicurato, totalmente o parzialmente invalido, è sottoposto agli articoli 19, capoversi 4 e 20.

Art. 17 – Importo delle rendite di pensionamento anticipato

L'importo annuale della rendita di pensionamento anticipato si calcola in funzione del salario determinante medio degli ultimi 36 mesi che precedono l'entrata in vigore del pensionamento anticipato. Corrisponde al 80 % del salario determinante, ma al minimo a fr. 45'600.- e al massimo a fr. 57'600.- annui. Una tabella annessa ricapitola il montante annuale della rendita di pensionamento anticipato in funzione del livello del salario determinante.

Art. 18 – Pensionamento anticipato tardivo

In caso di inizio del prepensionamento dopo i 62 anni non viene riconosciuto alcun diritto a prestazioni retroattive.

Art. 19 - Beneficiari

1. È considerato come beneficiario, secondo il presente regolamento, l'assicurato che ha lavorato 20 anni ed è stato occupato, negli ultimi 10 anni che precedono immediatamente il versamento delle prestazioni di pensionamento anticipato, alle dipendenze di un'impresa sottoposta alla CCRA oppure affiliata alla Cassa.
2. L'assicurato che non può giustificare di aver lavorato in un'impresa sottoposta alla CCRA o affiliata alla Cassa durante almeno 8 mesi per anno durante gli ultimi 10 anni immediatamente precedenti il prepensionamento, non ha diritto alle prestazioni della Cassa.

L'assicurato che ha lavorato più di 20 anni in un'impresa sottoposta alla CCRA o affiliata alla Cassa e che si è ritrovato senza impiego in modo ininterrotto durante un periodo massimo di 2 anni nel corso dei 10 ultimi anni precedenti il prepensionamento ha diritto alle prestazioni della Cassa.
3. Per l'assicurato che non ha lavorato 20 anni alle dipendenze di un'impresa sottoposta alla CCRA o affiliata alla Cassa, il diritto alla rendita di prepensionamento è ridotto di 1/240esimo per mese mancante, ai sensi dell'articolo 19, capoverso 1.

4. L'assicurato in malattia o infortunio che beneficia delle prestazioni da parte dell'assicurazione malattia in caso di perdita di guadagno, dell'AI, dell'assicurazione infortuni o della cassa pensione ha diritto a prestazioni di prepensionamento nella misura corrispondente alla capacità di guadagno residua. La somma di tutte le prestazioni precedenti, comprese quelle della Cassa, non può in ogni caso superare la rendita massima alla quale l'assicurato avrebbe diritto se disponesse della piena capacità di guadagno. La Cassa ha la facoltà di ridurre le sue prestazioni di conseguenza.
5. I periodi di malattia, di infortunio oppure di contributi individuali, ai sensi dell'articolo 12, contano come periodo contributivo.
6. L'assicurato in disoccupazione immediatamente prima della scadenza del suo diritto al prepensionamento può beneficiare delle prestazioni della Cassa se le condizioni seguenti sono rispettate:
 - La durata che intercorre tra la perdita dell'impiego e la data di inizio del prepensionamento non eccede i 12 mesi.
 - L'assicurato può giustificare 20 anni di attività alle dipendenze di un'impresa sottoposta alla CCRA oppure affiliata alla Cassa.

In questi casi il salario determinante ai sensi dell'articolo 5 è quello percepito dall'assicurato nel corso dei 36 mesi precedenti immediatamente la disoccupazione.

7. Il beneficiario è tenuto ad informare la Cassa su tutte le rendite versate in suo favore.
8. Gli assicurati, la cui attività è stagionale, rimangono affiliati alla Cassa anche se subiscono interruzioni temporanee del loro contratto di lavoro. L'importo della rendita minima è ridotto in proporzione alla durata dell'attività determinante.
9. Per completare le proprie prestazioni, gli assicurati la cui attività è stagionale possono colmare lacune contributive a titolo individuale ai sensi dell'art. 12, anche se hanno meno di 50 anni.

B) Prestazioni facoltative e riduzioni delle prestazioni

Art. 20 – Forma e importo delle prestazioni facoltative

1. Prestazioni facoltative oppure sussidi possono essere concesse dalla Cassa su decisione del Consiglio di fondazione. Esse non possono scostarsi dagli obiettivi fissati all'articolo 3 degli statuti della Cassa.
2. Le prestazioni facoltative sono finanziate attraverso prelevamenti sul patrimonio libero della Cassa.
3. Le prestazioni facoltative non rappresentano un diritto dell'assicurato o di altri aventi diritto nei confronti della Cassa. Esse possono essere soppresse senza giustificazione e senza preavviso in qualsiasi momento. Le decisioni del Consiglio di fondazione sono inappellabili.
4. Le domande di prestazioni facoltative devono essere indirizzate per iscritto al Consiglio di fondazione ed essere motivate.
5. Il Consiglio di fondazione ha il diritto di richiedere all'interpellante qualsiasi spiegazione complementare e le giustificazioni considerate utili.

Art. 21 – Riduzione delle prestazioni

Ad un beneficiario che riprende un'attività salariata la cui rendita mensile media è superiore a fr. 600.-, rispettivamente fr. 7'200.- annui, il Consiglio di fondazione sopprime le prestazioni della Cassa. Parimenti è da considerare il caso in cui il beneficiario realizza lavori suscettibili di fare concorrenza a un datore di lavoro affiliato. Quando un'attività lucrativa anteriore continua e procura una remunerazione mensile supplementare superiore in media a fr. 600.-, rispettivamente fr. 7'200.- annui, le prestazioni vengono altresì soppresse.

Art. 22 – Rendita ridotta e attività lucrativa

1. L'assicurato al beneficio di una rendita ridotta può avere un'attività salariata a condizione che l'insieme delle sue rendite non ecceda l'importo della rendita massimale della Cassa maggiorata del montante previsto all'articolo 21.
2. Il beneficiario la cui rendita globale supera i limiti stabiliti dagli articoli 21 e 22, capoverso 1, perde il diritto alle prestazioni della Cassa.

C) Scioglimento del rapporto di lavoro

Art. 23 – Dimissioni

1. Se il rapporto di lavoro dell'assicurato hanno termine senza che abbia diritto a delle prestazioni di pensionamento anticipato, egli è da considerare dimissionario dalla Cassa dal momento in cui il datore di lavoro non è più tenuto a versargli un salario.
2. L'assicurato dimissionario non ha diritto ad alcuna prestazione di uscita.

Art. 24 – Cessione, sospensione

1. Il diritto alle prestazioni alla Cassa non possono essere né cedute, né sospese per tutto il tempo in cui esse non sono esigibili.
2. Ogni atto giuridico contrario alle disposizioni del capoverso 1 è nullo.

IV. ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

A) Consiglio di fondazione

Art. 25 - Composizione

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio di fondazione paritetico, designato nel presente regolamento Consiglio di fondazione, composto da almeno 16 membri (massimo 24 membri), nominati dalle associazioni firmatarie la CCRA.

Tra questi membri la metà rappresenta le associazioni dei datori di lavoro e la metà le associazioni dei lavoratori. Il Consiglio di fondazione è costituito da almeno un rappresentante per cantone romando per ciascuna delle delegazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2. Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. È presieduto alternativamente, per un periodo di quattro anni, da un membro rappresentante i datori di lavoro e da un membro rappresentante i lavoratori. Quando il presidente è un rappresentante dei datori di lavoro, il vice-presidente è scelto tra i membri rappresentanti i lavoratori e viceversa. Il presidente e il segretario possono essere entrambi rappresentanti padronali.

Art. 26 – Durata del mandato

I membri sono nominati per una durata di 4 anni e sono rieleggibili. In qualsiasi momento essi possono dimissionare oppure la loro funzione può essere revocata dalle associazioni che li hanno designati. Il mandato di membro del Consiglio diventa automaticamente caduco all'età di 65 anni.

Art. 27 – Convocazione

1. Il Consiglio di fondazione si riunisce per iniziativa del suo presidente o del segretariato, o su domanda di uno dei suoi membri, quando gli affari della Cassa lo esigono, ma almeno una volta all'anno.
2. Consulenti esterni oppure persone incaricate dell'amministrazione della Cassa possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio di fondazione. Essi non hanno diritto di voto.

Art. 28 – Decisioni

1. Il Consiglio di fondazione delibera validamente in seduta a condizione che la metà almeno dei propri membri sia presente.
2. Le decisioni del Consiglio di fondazione sono prese a maggioranza dei voti espressi dalle due delegazioni. In caso di parità dei voti, la decisione è rinviata ad una prossima seduta con i complementi d'informazione eventualmente necessari. Se persiste la parità dei voti in una nuova seduta, l'oggetto del voto è considerato come rifiutato.
3. Delle decisioni possono essere prese per corrispondenza a condizione che esse lo siano con la maggioranza dei membri delle due delegazioni.
4. Le decisioni del Consiglio di fondazione sono registrate nei verbali approvati dal Consiglio. Il segretario non fa parte del Consiglio di fondazione.

Art. 29 – Compiti

1. Il Consiglio di fondazione supervisiona l'amministrazione della Cassa e la gestione dei suoi beni. Ha la responsabilità della direzione della Cassa.
2. Rappresenta la cassa nei confronti di terzi. Organizza le modalità di firma.
3. Decide tutte le misure utili al raggiungimento degli scopi della Cassa.
4. Elabora i regolamenti e le direttive di esecuzione che giudica utili e necessari.
5. Vigila sulla stretta applicazione dei regolamenti che promulga.
6. Verifica i conti annuali.
7. Nomina l'organo di controllo, così come l'esperto incaricato in materia di previdenza professionale, così come qualsiasi altro organo o mandatario specifico.
8. Sotto la propria responsabilità può conferire compiti amministrativi o di gestione corrente ad uno o più dei propri membri o di terzi. Queste delegazioni possono essere revocate in qualsiasi momento.
9. Arbitra come autorità unica le divergenze che possono sorgere tra i centri di incasso e/o la centrale di gestione.

B) Conti

Art. 30 – Chiusura dei conti

I conti della Cassa vengono chiusi al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 31 – Organo di controllo

1. I conti della Cassa, i suoi investimenti e la sua gestione amministrativa vengono verificati ogni anno dall'organo di controllo designato dal Consiglio di fondazione.
2. L'organo di controllo può essere:
 - sia un membro di uno dei gruppi affiliati alla Camera svizzera dei fiduciari e degli esperti contabili;
 - sia una persona fisica o morale riconosciuta dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali o dall'Autorità di sorveglianza.
3. L'organo di controllo redige un rapporto scritto contenente le proprie osservazioni e rilievi all'intenzione del Consiglio di fondazione e dell'Autorità di sorveglianza cantonale (d'ora innanzi: Autorità di sorveglianza).

Art. 32 – Segretariato

1. Il segretariato è organizzato come segue:

- la centrale di gestione: per la gestione dei casi di prepensionamento, la tenuta della contabilità, l'organizzazione delle sedute del Consiglio di fondazione e le relazioni con l'Autorità di sorveglianza.

La centrale di gestione ha l'indirizzo presso il Bureau des Métiers di Sion che ne assicura l'amministrazione in modo permanente.

- I centri di incasso: per l'incasso dei contributi e la gestione dei contenziosi e affini.

Esiste almeno un centro di incasso in ogni cantone in cui c'è un'organizzazione partner della Cassa.

Nel quadro delle loro attività i rappresentanti autorizzati della Centrale di gestione e dei centri di incasso hanno la qualità di organo della Fondazione e sono iscritti nel registro di commercio.

2. Le spese di gestione e di incasso sono fissate dal Consiglio di fondazione. Esse sono ripartite in ragione di 8/14 per l'incasso e di 6/14 per la gestione.
3. Il Consiglio di fondazione vigila sulla buona organizzazione delle relazioni tra i centri d'incasso e il centro di gestione. Dà seguito alle direttive regolamentanti il funzionamento di questa collaborazione.
4. Il Consiglio di fondazione è unico competente per statuire sulle divergenze che dovessero sorgere tra i differenti centri d'incasso e/o la Centrale di gestione.

C) Diversi

Art. 33 – Responsabilità e discrezione

1. Le persone responsabili della direzione, dell'amministrazione, della gestione dell'incasso dei contributi e del controllo della Cassa rispondono dei danni causati intenzionalmente o per negligenza.
2. Le persone compendiate dal capoverso 1 sono tenute ad osservare il segreto su tutti i fatti e tutte le informazioni di carattere confidenziale di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.
3. Ogni datore di lavoro è responsabile dei danni causati alla Cassa in ragione della mancata comunicazione delle informazioni che le sono necessarie (in particolare: al momento dell'affiliazione di nuovi impiegati, al momento di modifiche salariali, al momento di uscite dalla Cassa, ecc.).

Art. 34 - Investimenti

1. Il Consiglio di fondazione, o la commissione degli investimenti, che sarà stata designata può farsi consigliare oppure aiutare da una persona o un'istituzione specializzata in materia di investimenti.
2. Gli investimenti della Cassa sono effettuati conformemente alle prescrizioni legali e sulla base delle direttive elaborate dal Consiglio di fondazione. Per prescrizioni legali, si devono intendere in particolare gli articoli 49 e seguenti dell'ordinanza sulla previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità (OPP2) del 18 aprile 1984.

V. ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 35 – Esperto abilitato

1. Il Consiglio di fondazione designa un esperto abilitato in materia di previdenza professionale, incaricato di determinare periodicamente su richiesta:
 - a) se la Cassa offre in qualsiasi momento la garanzia che essa può adempiere ai propri impegni;
 - b) se le disposizione regolamentari di natura attuariali e relative alle prestazioni e al finanziamento della Cassa sono conformi alle prescrizioni legali.
2. Se l'esperto constata delle insufficienze pregiudizievoli al buon andamento della Cassa, è tenuto a proporre al Consiglio di fondazione e, se necessario, all'Autorità di sorveglianza le misure atte ad eliminarle.
3. L'esperto deve conformarsi alle direttive dell'Autorità di sorveglianza e delle associazioni professionali (Chambre des Actuares – conseils et Association Suisse des Actuares) nell'adempimento del proprio mandato. Egli è tenuto ad informare immediatamente l'Autorità di sorveglianza se la situazione della Cassa esige un intervento rapido o se il suo mandato termina.

Art. 36 – Eccedenze di gestione

1. Le eccedenze di gestione sono utilizzate in primo luogo per la costituzione di capitali di copertura delle rendite in corso ai sensi dell'articolo 14, capoverso 2, per migliorare le prestazioni della Cassa o per l'attribuzione di prestazioni facoltative ai sensi dell'articolo 20, dopo consultazione dell'esperto.
2. La ripartizione delle eccedenze di gestione e l'utilizzo della riserva speciale sono di competenza del Consiglio di fondazione.

Art. 37 – Attestazione di prestazioni

1. La Cassa rilascia ad ogni beneficiario un'attestazione annuale o biennale di prestazioni ricevute sulla quale figura il montante delle prestazioni versate conformemente al presente regolamento.
2. Non viene rilasciato alcun certificato di assicurazione agli assicurati.

Art. 38 – Modifiche del regolamento

1. Il Consiglio di fondazione può in qualsiasi momento procedere alla modifica del presente regolamento.
2. Il Consiglio di fondazione è altresì abilitato a modificare il presente regolamento se le disposizioni legali relative alla legislazione sociale federale sono modificate, se delle nuove disposizioni legali sul libero passaggio sono introdotte o se, in virtù delle disposizioni legali o convenzionali, i datori di lavoro devono rispondere ad obbligazioni finanziarie nuove a fini previdenziali o assicurativi, di diritto pubblico o privato.
3. Il Consiglio di fondazione è obbligato ad informare l'autorità di sorveglianza di qualsiasi modifica delle disposizioni regolamentari.

Art. 39 – Lacune nel regolamento

Il Consiglio di fondazione decide in tutti i casi non previsti dal presente regolamento nello spirito di quest'ultimo e conformemente alle prescrizioni legali in vigore.

Art. 40 - Contestazioni

1. Ciascun datore di lavoro, assicurato o beneficiario che intende contestare una decisione della Cassa per l'applicazione del presente regolamento può domandare di essere ascoltato. L'amministrazione della Cassa provvederà a raccogliere la documentazione utile al dossier e inviterà l'interpellante a far valere le proprie ragioni davanti al Consiglio di fondazione.
2. Le divergenze tra la Cassa, un datore di lavoro, un assicurato o un beneficiario che non possono essere risolti a seguito della procedura di conciliazione prevista al paragrafo precedente saranno portate davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo in cui la Cassa ha il domicilio.

Art. 41 – Obbligo di informazione

1. Gli assicurati ed i beneficiari sono tenuti ad informare la Cassa sulla loro situazione particolare se questa dovesse essere suscettibile di influenzare l'assicurazione o la determinazione delle prestazioni.
2. La Cassa può diminuire, sopprimere le prestazioni o reclamare il rimborso delle prestazioni percepite indebitamente se un beneficiario non ha rispettato l'obbligo ad informare.
3. I datori di lavoro sono tenuti a comunicare alla Cassa tutte le informazioni necessarie concernenti il personale affiliato e di trasmettere a quest'ultimo tutte le informazioni utili relative al pensionamento anticipato.
4. La Cassa è tenuta a fornire agli assicurati ed ai beneficiari tutte le spiegazioni desiderate concernenti il proprio funzionamento, la propria organizzazione, il proprio finanziamento, il piano di previdenza ed il calcolo delle prestazioni.

Art. 42 – Lingua di riferimento

In caso di divergenza tra la versione francese e la traduzione, in un'altra lingua, del presente regolamento, fa stato la versione francese.

Art. 43 – Proposte e suggerimenti

Gli assicurati ed i datori di lavoro possono sottoporre, in qualsiasi momento e per iscritto, al Consiglio di fondazione, delle proposte e delle suggerimenti concernenti il presente regolamento attraverso i propri rappresentanti. Il Consiglio di fondazione è tenuto ad evadere le richieste con risposta orale o scritta circostanziata.

Art. 44 – Disposizioni transitorie (diritti acquisiti)

Con l'entrata in vigore della CCRA e del suo regolamento d'applicazione RESOR, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

Beneficiari RETAVAL

1. I beneficiari della Fondazione RETAVAL delle falegnamerie, delle vetrerie, e dei gessatori e pittori vallesani ricevono la loro rendita attraverso la Fondazione RESOR.
2. In questo senso, la Fondazione RETAVAL versa alla Fondazione RESOR i contributi che questi beneficiari e le loro ditte avrebbero pagato se fossero rimasti attivi fino all'apertura del diritto alle prestazioni di RESOR. Fa' stato l'importo del salario determinante per il calcolo della rendita RETAVAL.

Attivi RESOR

3. Durante i primi 10 anni che seguono l'entrata in vigore della CCRA, gli assicurati di RESOR che non entrano nel campo di applicazione del paragrafo 4 possono beneficiare delle prestazioni della Cassa se possono giustificare di essere stati sottoposti ad uno dei CCL che coprono i settori di attività retti dalla CCRA durante gli ultimi 10 anni che precedono immediatamente il versamento delle prestazioni di pensionamento anticipato.

Attivi RETAVAL

4. Durante i primi 10 anni che seguono l'entrata in vigore della CCRA, gli assicurati di RESOR del cantone Vallese, precedentemente affiliati alla Fondazione RETAVAL, che non possono giustificare di essere stati attivi negli ultimi 10 anni che precedono immediatamente il versamento delle prestazioni di pensionamento anticipato di una ditta sottoposta alla CCRA o affiliati alla Cassa, ma che sono sempre stati affiliati alla Fondazione RESOR a partire dalla sua creazione, hanno diritto a delle prestazioni nella misura seguente:

Se l'assicurato è stato affiliato unicamente nel corso degli ultimi 10 anni presso delle Fondazioni RETAVAL e RESOR, ha diritto ad una rendita di 1/240esimo mensile concesso da una delle due fonazioni citate. I minimi ed i massimi della rendita sono ridotti nella stessa proporzione della rendita.

Art. 45 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della decisione di estensione della CCRA.
2. Il presente regolamento è consegnato a tutti i membri della Cassa.

Il Presidente:



Aldo Ferrari

Il Vice-presidente:



David Walzer

Sion, settembre 2013



R E S O R

Centrale di gestione

c/o Bureau des Métiers, Rue de la Dixence 20, 1950 Sion

tél. +41 27 327 51 61

fax +41 27 327 51 80